

COMUNE DI CANTOIRA



BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

**NOTA TECNICA DI
ACCOMPAGNAMENTO**

| | |
|--|---|
| Premessa..... | 3 |
| Il Fondo pluriennale vincolato | 3 |
| Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 4 |
| 1.– individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi. | 5 |
| 2. – calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi | 6 |
| | 7 |
| TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI) | 7 |
| | |
| | |

Premessa

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs.118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014.

L'art.11 comma 12 del suddetto D.Lgs.118/2011 s.m.i., prevede, limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 del medesimo articolo 11 D.Lgs.118/2011 s.m.i), cui è attribuita funzione conoscitiva.

Poiché la norma prevede l'immediata applicazione, già a partire dal 01/01/2015, dei nuovi principi contabili relativi alla gestione, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, già nello schema di Bilancio 2015 autorizzatorio sia annuale che pluriennale, viene inserito come prima voce di entrata il Fondo Pluriennale Vincolato, mentre in spesa tale fondo è incluso nei singoli stanziamenti.

L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della **competenza "potenziata"** determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

Analogamente risulta necessario applicare per le entrate il principio della contabilizzazione al lordo, non solo delle spese correlate, ma anche di tutte quelle poste di dubbia e di difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, che, negli anni passati, applicando rigidamente criteri di prudenza, non erano state inserite a bilancio, attraverso una gestione effettuata per cassa.

Il Fondo pluriennale vincolato

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Come già evidenziato in premessa, tale Fondo deve essere già incluso nel Bilancio 2015, ancorché lo stesso venga redatto sugli schemi previgenti.

Al momento non si è reso necessario creare un F.P.V. per le spese correnti.

Relativamente alle spese di investimento, nelle more di definire puntualmente i cronoprogrammi delle opere, le stesse sono state inserite a Titolo 2° senza lo scorporo delle partite a F.P.V., che ci si riserva di individuare nel corso dell'esercizio, adottando le conseguenti necessarie variazioni.

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

A fronte di tali entrate, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, le nuove disposizioni contabili prevedono la costituzione di un Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità (tra cui anche le entrate tributarie riscosse a mezzo ruoli) possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece l'individuazione del quinquennio storico l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

E' stato preso in considerazione il quinquennio 2009/2013,

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
 - entrate assistite da fideiussione
 - entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
 - entrate riscosse per conto di un altro ente.
- (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1.- individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.

Considerata le suddette esclusioni, è stata individuata, per la sua natura, solamente la seguente entrata come risorsa d'incerta riscossione:

- Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

2. – calcolare la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .

La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi.

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.LGs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento:

| | |
|--------------------|-------------------|
| 1° anno (2015) | quota pari al 36% |
| 2° anno (2016) | quota pari al 55% |
| 3° anno (2017) | quota pari al 70% |
| 4° anno (2018) | quota pari al 85% |
| dal 5° anno (2019) | 100% |

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza, si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo in misura ridotta, inserendo a bilancio le poste di accantonamento quantificate nel 70% circa dei rispettivi fondi, ben oltre il minimo previsto per l'anno 2015 e pari alla soglia prevista per il terzo anno (2017).

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI)

Sono stati comparati gli accertamenti rilevati annualmente con le effettive riscossioni (competenza + residui) come disciplinato dal principio contabile.

| Fondo crediti di dubbia esigibilità TARI 2015 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| TARI/TARES/TIA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Accertato competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 116.040,64 | 117.000,00 | |
| Incassi cp + Rs | 136.485,43 | 40.269,83 | 71.936,07 | 80.854,54 | 89003,59 84.779,99 173.783,58 | |
| % riscosso (incassi/acc.ti) | 118,68 | 35,01 | 62,55 | 69,68 | 148,53 | |
| | | | | | Media semplice | 86,89% |
| | | | | | Ruolo 2015 | 122.880,39 |
| | | | | | % di non riscosso | 13,11% |
| | | | | | Fondo crediti dubbia esigibilità | 16.109,62 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | Totale fondo | 16.109,62 |

| PREVISIONE 2015 | | quota incasso 86,89% | Quota FCDE 13,11% |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RUOLO | 122.880,39 | 106.770,77 | 16.109,62 |

Cantoira, 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO FRANCESETTI Marinella